

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS
2. Gli investimenti in beni strumentali: le valutazioni da fare entro il 31.12.2022
3. Il credito d'imposta energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022

**1**

### **Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS**

Per tutti i clienti

Il saldo dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16 dicembre di ogni anno. In linea generale, in sede di pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Immobiliare (16 giugno di ogni anno), sia per l'IMI nella Provincia di Bolzano e l'IMIS nella Provincia di Trento, come anche per l'IMU sul restante territorio nazionale, i comuni Vi dovrebbero aver già inviato il calcolo dell'importo dovuto e i relativi modelli di pagamento.

Qualora siate abituati di procedere in autonomia al pagamento dell'Imposta Municipale Immobiliare, vi invitiamo a rispettare come al solito il summenzionato termine del pagamento del saldo dovuto; in caso contrario riceverete da noi il modello F24 per il relativo pagamento. Qualora nel corrente anno 2022 fino al 15 dicembre 2022 siano intervenute/interverranno modifiche nel possesso di immobili/diritti reali su immobili, Vi chiediamo di voler comunicare queste modifiche al Vostro consulente nel nostro studio quanto prima e comunque entro fine novembre 2022; in caso di mancata comunicazione partiamo dal presupposto che nessuna variazione sia intervenuta a riguardo.

Vi chiediamo gentilmente di inviarci senza indugio la documentazione di calcolo ottenuto dai rispettivi comuni competenti, ai fini della quadratura dei relativi importi con i relativi dati già in nostro possesso e aggiornamento dei nostri archivi.

Vi ricordiamo ancora una volta che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la possibilità di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano conviene informarsi comunque presso il rispettivo comune di competenza, in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti "prima casa" da parte del comodatario nella forma di un'autocertificazione previo un facsimile messo a disposizione dal comune).

Informiamo che per l'anno 2022 il termine di invio, al rispettivo comune competente, della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare è stato spostato al 31.12.2022 (dal 30.06.2022); di conseguenza, i soggetti che, per esempio, possiedono immobili in esenzione dall'Imposta Municipale Immobiliare e che non abbiano già inviato tale dichiarazione, sono ancora in tempo di farlo. Si segnala che con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 la Corte Costituzionale ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle coppie aventi ciascuno la prima casa in due comuni diversi. Dunque, per tutto l'anno 2022 si potrà considerare di applicare le aliquote ridotte e/o la franchigia prima casa per entrambe tali unità immobiliari urbane in applicazione di tale sentenza.

## 2

### **Gli investimenti in beni strumentali: le valutazioni da fare entro il 31.12.2022**

Per soggetti IVA

---

Per gli investimenti in beni strumentali (dove sono ammessi ad usufruire del credito d'imposta anche i professionisti), non del tipo "industria 4.0", vale quanto segue:

- Entro il 31 dicembre 2022, le imprese e i professionisti che intendono sfruttare l'incentivo del 6% devono effettuare l'investimento con relativa consegna entro il 31.12.2022, oppure "prenotare" i beni materiali e immateriali con conferma d'ordine e acconto del 20% avendo in tal modo un ulteriore semestre a disposizione per la relativa consegna.
- Per chi ha "prenotato" l'investimento nel 2021, scadrà al 31.12.2022 il termine ai fini di terminare tale l'investimento e ai fini di usufruire del maggior credito del 10% (15% per gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile ai sensi della legge 81/2017).

- Le imprese e i professionisti possono pertanto confermare l'ordine e pagare un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022, effettuando l'investimento nel primo semestre dell'anno 2023, mantenendo in questo modo il credito d'imposta del 6%.

In tutti i casi, il momento di effettuazione dell'investimento è quello della consegna o spedizione (o ultimazione in caso di appalti), non essendo invece necessario che il bene sia anche entrato in funzione alla data limite; stesse regole valgono per i leasing stipulati su tali investimenti. Per gli investimenti in beni industria 4.0 (dove i professionisti e le associazioni professionali non sono ammessi a beneficiare del credito d'imposta), pur esistendo tale beneficio fino al 2025, il beneficio fiscale decresce con il decorso degli anni (dal 40% al 20%); di conseguenza le imprese devono fare una valutazione di convenienza economica, in quanto prima effettueranno l'investimento, più alto sarà il credito d'imposta che gli spetterà.

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta per gli investimenti è il seguente:

<b>Investimenti in beni materiali "ordinari" non industria 4.0</b>		
<b>Dal 16/11/2020 - 31/12/2021 + anno 2022 (prenotazione nel 2021)</b>	<b>2022 + 1° semestre 2023 (prenotazione nel 2022)</b>	<b>anni 2023-2024-2025</b>
- 10% (15% lavoro agile) - costi ammissibili max 2 milioni	- 6% - costi ammissibili max 2 milioni	Nessun credito d'imposta
<b>Investimenti in beni immateriali "ordinari" non industria 4.0 (p.e. software)</b>		
<b>Dal 16/11/2020 - 31/12/2021 + anno 2022 (prenotazione nel 2021)</b>	<b>2022 + 1° semestre 2023 (prenotazione nel 2022)</b>	<b>anni 2023-2024-2025</b>
- 10% - costi ammissibili max 1 milione	- 6% - costi ammissibili max 1 milioni	Nessun credito d'imposta
<b>Investimenti in beni materiali industria 4.0 (allegato A legge 232/2016)</b>		
<b>Dal 16/11/2020 - 31/12/2021 + anno 2022 (prenotazione nel 2021)</b>	<b>2022 + 1° semestre 2023 (prenotazione nel 2022)</b>	<b>anni 2023-2024-2025 + 1° semestre 2026 (prenotazione nel 2025)</b>
- 50% fino a 2,5 milioni - 30% tra 2,5 e 10 milioni - 10% tra 10 e 20 milioni - costi ammissibili max 20 milioni	- 40% fino a 2,5 milioni - 20% tra 2,5 e 10 milioni - 10% tra 10 e 20 milioni - costi ammissibili max 20 milioni	- 20% fino a 2,5 milioni - 10% tra 2,5 e 10 milioni - 5% tra 10 e 20 milioni - costi ammissibili max 20 milioni  I limiti si applicano distintamente su base annuale 5% tra 10 e 50 milioni per investimenti PNRR obiettivi di transizione ecologica

		(per quest'ultimo limite manca ancora il decreto attuativo)
<b>Investimenti in beni immateriali industria 4.0 (allegato B legge 232/2016; p.e. software 4.0)</b>		
<b>Dal 16/11/2020 - 31/12/2023 + 1° semestre 2024 (prenotazione nel 2023)</b>	<b>anno 2024 + 1° semestre 2025 (prenotazione nel 2024)</b>	<b>Anno 2025 + 1° semestre 2026 (prenotazione nel 2025)</b>
- 50% investimenti 2022 + 1° semestre 2023 (prenotazione nel 2022)	- 15% costi ammissibili max 1 milione	- 10% costi ammissibili max 1 milione
- 20% investimenti 2021 e 2023		
- costi ammissibili max 1 milione applicati su base annua		

Ricordiamo che il beneficio del credito d'imposta non è applicabile all'acquisto di autovetture, di immobili e di beni con un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%. Agevolati sono invece l'acquisto e/o l'acquisizione via leasing di autocarri e di autobus. Per gli investimenti in beni "ordinari" che beneficiano del credito d'imposta nella misura del 6%, non sono richiesti i requisiti dell'allegato A alla legge 232/2016, ma è necessario rispettare il requisito della novità e quello della destinazione a strutture situate nel territorio dello Stato. Esclusi dal beneficio del credito d'imposta sono anche i beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in settori particolari, quali energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolte acque di scarico e rifiuti.

Per gli impianti fotovoltaici, l'agevolazione spetta (come chiarito dalla circolare 4/E/2017) per i soli costi riguardanti la componente impiantistica. Restano invece esclusi dal bonus i costi sostenuti per la componente immobiliare che hanno un coefficiente di ammortamento del 4 per cento. L'agevolazione per l'investimento in beni "ordinari", come pure in beni industria 4.0, richiede che il fruitore rispetti le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sia in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Ricordiamo che gli acquirenti di beni nuovi agevolabili devono chiedere al proprio fornitore dei medesimi di apporre sulla fattura d'acquisto una specifica dicitura, la quale dovrà essere formulata come segue (o simile): "Bene nuovo potenzialmente agevolabile alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020 e successive modifiche". Resta inteso che la valutazione dei requisiti per accedere al richiamato beneficio è in capo all'acquirente, il quale è unico responsabile per la sua fruizione."

Facciamo presente che il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l'utilizzo del modello F24 (codice tributo 6935 per i beni ordinari non 4.0, 6936 per i beni materiali industria 4.0 e 6937 per i beni immateriali industria 4.0). L'utilizzo del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.06.2023) dev'essere spalmato in tre rate annuali di pari importo.

La fruizione del credito d'imposta può avvenire a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0";
- dall'anno dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere esposto l'anno di entrata in funzione/anno di interconnessione dei beni. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione (in quanto non si ha la necessaria capienza), in tutto o in parte, può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del medesimo.

**3**

### **Il credito d'imposta energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022**

Per soggetti IVA

---

Un'importante novità a riguardo di questa tematica è stata introdotta dal decreto Aiuti ter (L. 23 settembre 2022, n. 144) e riguarda l'allargamento dei crediti d'imposta energia, relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese più piccole (circa il credito d'imposta relativo al primo, secondo e terzo trimestre 2022 abbiamo già informato mediante la nostra newsletter 14/2022).

Si tratta per intenderci di bar, negozi, ristoranti, alberghi, attività commerciali e pertanto di una vasta platea di imprese che finora era rimasta esclusa dai tax credit per i rincari delle bollette. Possono, infatti, accedere al credito d'imposta anche le aziende dotate di contatori con potenza disponibile pari a 4,5 kW (con il precedente provvedimento la soglia minima era di 16,5 kW).

Oltre alla potenza impegnata, le imprese dovranno rispondere anche ad un altro requisito: aver registrato nei mesi di ottobre e novembre 2022 un aumento del prezzo medio superiore al 30% rispetto ai prezzi medi nei stessi mesi dell'anno 2019. Il credito d'imposta

ammonta al 30% per la componente elettrica per le imprese non energivore, al 40% della componente elettrica e/o della componente gas da parte delle imprese energivore.

Facciamo presente che dalle fatture ricevute da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, spesso è tutt'altro che facile reperire i dati necessari ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante. Per questo motivo è stata introdotta (dal DL Aiuti) la possibilità di inviare una richiesta via e-mail o PEC ai fornitori (allo stesso indirizzo dove sono stati già richiesti i crediti d'imposta relativi ai precedenti trimestri del 2022, qualora ivi spettanti), affinché questi devono fornire la spettanza e l'importo del credito (tali dati verranno forniti solamente se il fornitore è rimasto lo stesso rispetto al 2019). La richiesta dovrà contenere i dati del soggetto richiedente, il nr. cliente presso il fornitore energetico, i dati della fornitura (utenza/POD, ecc.), l'indirizzo PEC del soggetto richiedente, la richiesta dei dati necessari ai fini del calcolo e/o dell'importo del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022; questa risposta scritta da parte del relativo fornitore garantisce la correttezza del calcolo del relativo credito d'imposta spettante.

Vi consigliamo pertanto di voler inviare al proprio fornitore di energia elettrica e/o gas, quanto prima possibile, un'apposita richiesta scritta, finalizzata al reperimento dei dati sopra menzionati. Alcune società energetiche hanno istituito apposite sezioni web dove inserire l'istanza come p.e. L'Enel <https://www.enel.it/it/servizi-online/carica-documenti?ta=AP> o l'Alperia <https://www.alperia.eu/it/supporto/modulistica-e-informazioni/richiesta-credito-imposta>. Vi chiediamo pertanto di verificare se il proprio fornitore di energia ha istituito tale modalità di richiesta via web che facilita notevolmente la relativa richiesta.

I codici tributo ai fini di compensare il credito d'imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 sono:

- 6985 credito d'imposta per la componente elettrica a favore delle imprese non energivore;
- 6986 credito d'imposta per la componente gas a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
- 6983 credito d'imposta per la componente elettrica a favore delle imprese energivore;
- 6984 credito d'imposta per la componente gas a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

In sede di compilazione del modello F24 finalizzato alla compensazione del credito d'imposta relativo, "l'anno di riferimento" è l'anno di sostenimento della relativa spesa (cioè l'anno 2022).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

